

REGOLARIZZAZIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: PROROGA PER CHI HA VERSATO IL CONTRIBUTO E NON INVIATO LA DOMANDA

L' art. 5 del D. Lgs. n. 172/2012 (1) ha previsto che i datori di lavoro italiani, comunitari, o extracomunitari titolari di carta di soggiorno che, alla data del 9 agosto 2012, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro in corso allo sportello unico per l'immigrazione.

La dichiarazione di emersione viene presentata previo pagamento, di un contributo di 1.000 euro, tramite il modello F24, per ciascun lavoratore.

Il datore di lavoro doveva presentare la dichiarazione di emersione entro il 15 ottobre 2012.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare 4 dicembre 2012 protocollo 7529, fornisce tutte le indicazioni operative per chi ha versato entro il 15 ottobre 2012, il contributo forfettario di 1000 euro relativo alla procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri, ma non ha inviato la domanda correlata.

La circolare precisa che tali soggetti possono completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda, a partire dalle ore 8 del 10 dicembre 2012 sino al termine perentorio del 31 gennaio 2013, attraverso il sistema di inoltro telematico utilizzando l'indirizzo web <https://nullaostalavoro.interno.it>, senza necessità di registrarsi.

Come credenziali per l'invio della domanda i datori di lavoro interessati dovranno indicare:

- per la mail utente: il codice fiscale/partita Iva del datore di lavoro riportato sul modello F24 utilizzato per pagare il contributo forfettario;
- per la password: il numero del documento identificativo del lavoratore presente sullo stesso modello.

I dati di accesso dovranno corrispondere esattamente a quelli indicati sul modello F24 con cui è stato effettuato il versamento.

La circolare indica anche come procedere in caso di interruzione del rapporto di lavoro, per causa di forza maggiore sopravvenuta (decesso della persona da assistere o cessazione di azienda, se si tratta di lavoro subordinato) o per volontà degli interessati (licenziamento o dimissioni), e in caso di disconoscimento dell'istanza stessa da parte del datore di lavoro.

(1) Il testo del D. Lgs. n. 172/2012 ed il relativo commento sono stati pubblicati nel sito di APi INDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 27 luglio 2012 e 5 ottobre 2012.

Il testo del decreto è consultabile anche nel sito del Ministero dell'Interno:

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_26_dlsq_16072012_n109.pdf

Si allega la circolare del Ministero dell'Interno 4 dicembre 2012 protocollo 7529 (http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/circolari/dip_immigrazione/2012_12_04_e_mersione_lavoro_irregolare.html)

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 07 dicembre 2012

Aderente a:



CONFAPI

Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF:25134 BRESCIA
Nr. 22156-01